



Tribunale di Bari

N. R.G. 206/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello,
nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), introdotto da
[REDACTED] in data 27.06.2023 e
con le modalità ex art. 66 L. cit., con l'ausilio dell'OCC nominato avv.
Emanuele Caradonna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70
CCII del 25.07.2023;

vista la relazione del Gestore della crisi ex art. 70 c. 6, corredata dalla prova
di avvenuta comunicazione ai creditori del Decreto di apertura, da cui
emerge che nel termine assegnato sono pervenute: a) comunicazione di
dichiarazione di credito del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione; b)
osservazioni ex art. 70 c. 3 CCII da parte del creditore [REDACTED]

Il piano presentato dai debitori, a fronte di un debito complessivo pari a €
211.919,54 prevede:

1. Il pagamento integrale, postergato rispetto al pagamento dei creditori
pregressi, delle spese sorte in occasione della presente procedura, che
ammontano a € 5.600,00;
2. Il pagamento del 26% del debito ipotecario, che ammonta a €



204.194,90;

3. Il pagamento del 53% dei debiti privilegiati, che ammontano a € 1.185,98;

4. Il pagamento del 36% dei debiti chirografari, che ammontano a € 2.124,64;

5. L'adempimento mediante 120 rate mensili da € 500,00 ciascuna, per un totale di € 60.000,00, oltre a una rata da € 157,87 per le motivazioni che seguono, da distribuirsi come da piano di riparto in atti;

Rilevato che la comunicazione pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione consiste in una precisazione del credito, giunta tardivamente come osservato dal Gestore della crisi, e che, al fine di dirimere la questione, i ricorrenti propongono di mutare il grado dei crediti già precisati ed indicati nella relazione depositata dal Gestore della crisi da chirografario a privilegiato; il Gestore, nella relazione finale, ha ricostruito i crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione, precisando che ammontano a € 825,53 nei confronti di [REDACTED] e di € 188,03 nei confronti di [REDACTED]; in virtù della ricostruzione effettuata dal Gestore della crisi, qui sinteticamente riportata, la somma che sarà devoluta a Agenzia delle Entrate Riscossione è di € 457,87.

Relativamente alle osservazioni del creditore [REDACTED], in primo luogo, non sono ravvisabili comportamenti che facciano ritenere il dolo, la colpa grave o malafede nella causazione della debitoria, dovendosi ricercare le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti nella perdurante assenza di una stabile occupazione lavorativa, oltre che da inaspettate spese mediche per le cure del figlio minore, tale da generare uno squilibrio nella complessiva situazione patrimoniale. Dalla documentazione in atti non emergono profili di frode ai creditori da parte dei ricorrenti, avendo gli stessi offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale, per far fronte alla quale riducendo le spese familiari trasferendosi presso parenti. Si aggiunga che il creditore [REDACTED] non ha precisato le circostanze da cui desumere la malafede, dolo o colpa grave dei debitori.

Con riferimento alla convenienza del piano proposto, preso atto di quanto



attestato dal Gestore della Crisi, si rileva che la somma offerta al creditore ipotecario è superiore a quanto presumibilmente ricavabile dalla esecuzione forzata, in considerazione dello svolgimento delle aste immobiliari presso questo Tribunale e degli abbattimento del prezzo dopo il susseguirsi di aste deserte; la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è da effettuarsi considerando anche che la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa.

Riguardo la valutazione del merito creditizio, giova sottolineare che, come osservato dal Gestore della crisi, sia stata errata e, in particolar modo Banca per la Casa S.p.A. (banca cedente) ha applicato sul finanziamento concesso condizioni contrattuali troppo gravose rispetto ai redditi percepiti dai ricorrenti, che di fatto hanno inciso in maniera irreversibile sulla capacità degli stessi di far fronte alle obbligazioni assunte.

Sul punto si osserva che la normativa fa conseguire alla mancata valutazione del merito creditizio da parte delle banche la conseguenza "processuale" di non poter presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ma anche quella sostanziale consistente nella falcidia dei propri crediti.

Considerato che il piano proposto consente ai debitori di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da [REDACTED]

[REDACTED] e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED]
dispone



che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.



Si comunichi.

20/09/2023

IL GIUDICE RELATORE

Assunta Napoliello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

BARI, 22/9/2023

IL FUNZIONARIO

(Dot.ssa Maria GIRELLI)

